

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE**
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA DOMANDA E ISTRUZIONI PER
I DATORI DI LAVORO

Da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) devono essere presentate direttamente all'INPS - circolare 45/2019 - solo in modalità telematica (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2019).

Di conseguenza l'INPS ha:

1) precisato che, in aggiunta all'invio *“attraverso il servizio WEB, **la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati”* (messaggio 1430/2019);

2) indicato le seguenti modalità di gestione della domanda di ANF e, soprattutto, fornito ai datori di lavoro queste istruzioni (messaggio 1777/2019):

- l'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al lavoratore accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione *“Consultazione domanda”*, disponibile nell'area riservata del sito www.inps.it. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. **Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro**, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita applicazione *“Consultazione Importi ANF”*;
- in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o qualora si modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura *“ANF DIP”*;
- nelle ipotesi in cui il riconoscimento dell'ANF è subordinato alla previa autorizzazione ^(*) da parte dell'Istituto previdenziale, il lavoratore che presenta domanda di *“ANF DIP”* e che sia privo di un **provvedimento di autorizzazione** in corso di validità, **deve richiederlo tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”** corredata della documentazione necessaria. In caso di esito positivo, al lavoratore non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà direttamente all'istruttoria della domanda di *“ANF DIP”*. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). **Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi**, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall'INPS. In caso di **autorizzazione parziale** rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo

(*) L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di *“nuclei numerosi”*, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

familiare, l'importo della prestazione sarà successivamente calcolato considerando solamente il nucleo autorizzato. Anche per la procedura "Autorizzazione ANF", l'esito della richiesta è visibile all'utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione "Consultazione domanda";

- la sopra citata applicazione "Consultazione Importi ANF" è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. **La stessa consente di visualizzare le informazioni relative alle domande ANF relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.** La procedura può essere usata in due modalità: 1) ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore); 2) richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega);

- **fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019, i flussi Uniemens dovranno essere trasmessi con le attuali modalità**, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF>. **A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, invece, è stato istituito nel flusso Uniemens** (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) **un nuovo elemento** volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della relativa domanda. **Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>**, valorizzando i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 - 0035 – ANF assegni correnti;
 - L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
 - H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Nello stesso flusso Uniemens sarà possibile indicare più di un conguaglio;

- la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> **si aggiunge** per il momento alle attuali modalità di esposizione, anche se è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>;
- a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, avendo l'INPS determinato l'importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
 - <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
 - <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell'ANF;
 - <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell'elemento <TabANF> e all'anno di competenza.
- l'introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all'Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli ANF arretrati. Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.